



Legge federale sulle condizioni di lavoro nel settore delle cure infermieristiche (LCInf)

del ...

DISEGNO

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 110 capoverso 1 lettere a e b e 122 capoverso 1 della Costituzione
federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

¹ Nel settore delle cure infermieristiche, la presente legge si prefigge di:

- a. aumentare la protezione dei lavoratori;
- b. migliorare le condizioni di lavoro;
- c. promuovere la collaborazione con le parti sociali.

² Intende favorire la permanenza nella professione dei lavoratori occupati nel settore delle cure infermieristiche.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente legge si applica:

- a. ai datori di lavoro che impiegano lavoratori occupati nel settore delle cure infermieristiche, compresi i prestatori secondo la legge del 6 ottobre 1989³ sul collocamento (LC);
- b. ai lavoratori occupati nel settore delle cure infermieristiche che sono impiegati dai datori di lavoro di cui alla lettera a.

² Sono considerati lavoratori occupati nel settore delle cure infermieristiche:

RS

- 1 RS 101
- 2 FF 2025 ...
- 3 RS 823.11

- a. le persone che dispensano prestazioni di cura;
- b. le persone in formazione per una professione che le abilita a dispensare prestazioni di cura;
- c. gli ausiliari che coadiuvano le persone di cui alla lettera a nella dispensazione di prestazioni di cura.

³ Il Consiglio federale designa le prestazioni di cura.

Art. 3 Eccezioni al campo d'applicazione

¹ La presente legge non si applica:

- a. alle istituzioni con un mandato di prestazioni cantonale nel settore sociale, se le cure infermieristiche rappresentano soltanto una parte esigua della loro attività;
- b. alle economie domestiche private che, in qualità di datore di lavoro, occupano una persona di cui all'articolo 2 capoverso 2;
- c. ai lavoratori di cui all'articolo 2 capoverso 2 che esercitano un ufficio direttivo elevato di cui all'articolo 3 lettera d della legge del 13 marzo 1964⁴ sul lavoro (LL).

² I Cantoni possono assoggettare le istituzioni di cui al capoverso 1 lettera a al campo d'applicazione della presente legge.

Art. 4 Rapporto con altri atti normativi

¹ Le disposizioni della presente legge sulla protezione della salute nonché sulla durata del lavoro e del riposo di cui agli articoli 5–14 prevalgono su:

- a. le prescrizioni federali seguenti:
 1. le disposizioni esecutive emanate in virtù dell'articolo 27 LL⁵,
 2. il titolo decimo del codice delle obbligazioni⁶, e
 3. la LC⁷;
- b. le prescrizioni cantonali e comunali concernenti il diritto del pubblico impiego.

² Sono fatte salve le disposizioni che derogano alla presente legge a vantaggio della protezione dei lavoratori.

⁴ RS 822.11

⁵ RS 822.11

⁶ RS 220

⁷ RS 823.11

Sezione 2: Condizioni di lavoro

Art. 5 Durata massima della settimana lavorativa e compensazione del lavoro straordinario

¹ La durata massima della settimana lavorativa è retta dall'articolo 9 capoverso 1 lettera a LL⁸.

² La compensazione del lavoro straordinario svolto è determinata secondo l'articolo 13 LL.

³ Il Consiglio federale può prevedere una compensazione minima superiore se ciò è necessario per aumentare la protezione dei lavoratori e migliorare le loro condizioni di lavoro.

Art. 6 Durata normale della settimana lavorativa

¹ La durata normale della settimana lavorativa è compresa tra le 40 e le 42 ore.

² Il Consiglio federale può ridurre fino a 40 ore il valore massimo della durata normale della settimana lavorativa se ciò è necessario per aumentare la protezione dei lavoratori e migliorare le loro condizioni di lavoro.

Art. 7 Compensazione delle ore supplementari

¹ Le ore supplementari devono essere compensate mediante tempo libero almeno della stessa durata.

² Se per motivi di servizio le ore supplementari non possono essere compensate mediante tempo libero, devono essere compensate con il salario normale più un supplemento del 25 per cento almeno.

³ Il Consiglio federale stabilisce il numero di ore supplementari consentito e il periodo di tempo entro il quale esse possono essere svolte.

⁴ Può stabilire una compensazione minima superiore a quella secondo i capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per aumentare la protezione dei lavoratori e migliorare le loro condizioni di lavoro.

Art. 8 Compensazione del lavoro notturno

¹ La compensazione del lavoro notturno è determinata secondo l'articolo 17b LL⁹.

² Il Consiglio federale può stabilire una compensazione minima superiore se ciò è necessario per aumentare la protezione dei lavoratori e migliorare le loro condizioni di lavoro.

⁹ RS 822.11

Art. 9 Compensazione del lavoro domenicale e festivo

¹ Il riposo compensativo per il lavoro domenicale e festivo è determinato secondo l'articolo 20 LL¹⁰.

² In aggiunta al riposo compensativo, per il lavoro domenicale e festivo va accordato ai lavoratori un supplemento salariale del 50 per cento almeno.

³ Il Consiglio federale può stabilire una compensazione minima superiore se ciò è necessario per aumentare la protezione dei lavoratori e migliorare le loro condizioni di lavoro.

Art. 10 Tempo impiegato per cambiarsi

Se per motivi di servizio è necessario cambiarsi sul posto di lavoro, il tempo impiegato per farlo conta come tempo di lavoro retribuito.

Art. 11 Durata minima e retribuzione delle pause

¹ L'interruzione del lavoro con pause è retta dall'articolo 15 capoverso 1 LL¹¹.

² Le pause contano come tempo di lavoro retribuito, quando ai lavoratori non è consentito di lasciare il posto di lavoro.

Art. 12 Computo e compensazione di servizi di reperibilità e di picchetto

Il Consiglio federale stabilisce in che misura i servizi di reperibilità e di picchetto contano come tempo di lavoro retribuito e in che modo questi servizi devono essere compensati.

Art. 13 Comunicazione di piani di servizio e servizi di reperibilità e di picchetto

¹ I datori di lavoro devono comunicare i piani di servizio, compresi i servizi di reperibilità e di picchetto pianificati, ai lavoratori con almeno quattro settimane di preavviso.

² Se devono svolgere turni di servizio che differiscono dai piani di servizio comunicati e la variazione viene comunicata meno di due settimane prima del turno di servizio da svolgere, i lavoratori hanno diritto a una compensazione di tempo o finanziaria aggiuntiva pari al 25–50 per cento dei turni di servizio svolti. La compensazione deve avvenire, per quanto lo consentano le esigenze di servizio, sotto forma di una compensazione di tempo.

³ Il Consiglio federale può prevedere un termine minimo di preavviso più lungo rispetto a quello previsto nel capoverso 1, se ciò è necessario per aumentare la protezione dei lavoratori e migliorare le loro condizioni di lavoro.

¹⁰ RS 822.11

¹¹ RS 822.11

⁴ Stabilisce la compensazione di cui al capoverso 2 in funzione del termine entro il quale tali differenze sono state comunicate.

⁵ I capoversi 1 e 2 non si applicano:

- a. alle persone che, in conformità con il loro contratto di lavoro, si rendono disponibili volontariamente e in maniera generale per turni di servizio non pianificati e che ricevono a tale titolo un'indennità forfettaria;
- b. ai lavoratori che vengono impiegati tramite prestatori secondo l'articolo 12 capoverso 1 LC¹².

Art. 14 Concorrenza tra diverse prescrizioni sulla compensazione finanziaria

Se per il medesimo tempo di lavoro sono applicabili diverse prescrizioni della presente legge in materia di compensazione finanziaria, i lavoratori hanno diritto alla compensazione più vantaggiosa per loro.

Art. 15 Audizione delle parti sociali

Dopo aver sentito le parti sociali, il Consiglio federale emana prescrizioni che rientrano nel suo ambito di competenza conformemente agli articoli 5–9, 12 e 13.

Art. 16 Deroghe mediante accordo

¹ In linea di principio, è possibile derogare alle condizioni di lavoro disciplinate negli articoli 5–14 soltanto a favore dei lavoratori.

² I contratti collettivi di lavoro possono derogare alle condizioni di lavoro disciplinate negli articoli 5–14 a sfavore dei lavoratori se:

- a. contengono un disciplinamento relativo a tutte le condizioni di lavoro menzionate negli articoli 5–14; e
- b. sono sottoscritti dalla maggioranza delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori del settore, della regione o dell'azienda.

³ Sono fatte salve le disposizioni imperative di altri atti normativi della Confederazione e dei Cantoni.

⁴ I contratti collettivi di lavoro di cui al capoverso 2 hanno la precedenza su altri contratti collettivi di lavoro applicabili. Se più di un contratto collettivo di lavoro soddisfa le condizioni di cui al capoverso 2, hanno la precedenza le norme di conflitto previste in detti contratti oppure, in loro assenza, le norme di conflitto generali.

Sezione 3: Obbligo di negoziare contratti collettivi di lavoro

Art. 17

¹ I datori di lavoro e le loro associazioni devono negoziare con le associazioni dei lavoratori delle cure infermieristiche la stipulazione di un contratto collettivo di lavoro.

² I datori di lavoro, le loro associazioni e le associazioni dei lavoratori devono informare annualmente e congiuntamente il pubblico sullo stato delle negoziazioni.

Sezione 4: Esecuzione

Art. 18 Compiti dei Cantoni

L'esecuzione della presente legge spetta alle autorità cantonali di esecuzione di cui all'articolo 41 LL¹³.

Art. 19 Compiti della Confederazione

¹ La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni. Essa può dare istruzioni alle autorità cantonali di esecuzione.

² I compiti della Confederazione sono esercitati dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Art. 20 Diritto d'azione delle associazioni dei lavoratori

Le organizzazioni che esistono da almeno due anni e che per statuto tutelano gli interessi sociali ed economici dei lavoratori sono legittimate a chiedere l'accertamento di una violazione della presente legge.

Art. 21 Sanzioni amministrative

¹ L'autorità cantonale di esecuzione competente può pronunciare una sanzione amministrativa sino a 30 000 franchi per infrazioni agli articoli 5–14.

² Può addossare totalmente o parzialmente ai datori di lavoro inadempienti le spese di controllo.

³ La procedura deve essere avviata entro cinque anni dalla cessazione dell'infrazione.

⁴ L'autorità cantonale di esecuzione competente notifica la sua decisione alla SECO per conoscenza.

¹³ RS 822.11

⁵ La SECO tiene un elenco pubblico dei datori di lavoro a cui è stata inflitta una sanzione mediante decisione passata in giudicato.

Art. 22 Disposizioni applicabili della legge sul lavoro

Per l'esecuzione della presente legge valgono inoltre le seguenti disposizioni:

- a. per l'obbligo del segreto, la comunicazione di dati e i sistemi d'informazione e di documentazione: articoli 44–44b LL¹⁴;
- b. per gli obblighi dei datori di lavoro nonché i diritti e gli obblighi dei lavoratori: articoli 45–48 LL;
- c. per le decisioni e i provvedimenti amministrativi: articoli 50–52 e 54 LL;
- d. per il ricorso contro le decisioni cantonali: articolo 56 LL.

Sezione 5: Commissioni cantonali nel settore delle cure infermieristiche

Art. 23 Costituzione

¹ I Cantoni dispongono nel settore delle cure infermieristiche di una commissione ciascuno. Possono istituire una commissione comune.

² Le commissioni sono composte, per un terzo ciascuno, da rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro, delle associazioni dei lavoratori e del Cantone.

³ Le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori possono proporre ai Cantoni per la nomina i propri rappresentanti.

Art. 24 Compiti

¹ Le commissioni osservano:

- a. l'evoluzione del numero e dei contenuti dei contratti collettivi di lavoro nel settore delle cure infermieristiche;
- b. gli effetti delle variazioni del numero di lavoratori e delle loro condizioni di lavoro sulla qualità dell'assistenza sanitaria e sull'evoluzione dei costi sanitari.

² Presentano un rapporto annuale all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Sezione 6: Valutazione

Art. 25

¹ L'UFSP, insieme con la SECO, provvede a riesaminare periodicamente l'appropriatezza e l'efficacia della presente legge. Il riesame comprende in particolare:

- a. il controllo del successo delle disposizioni di cui agli articoli 5–14, 16 e 17, in particolare per quanto riguarda gli effetti sulla stipulazione e sui contenuti di contratti collettivi di lavoro, la soddisfazione sul posto di lavoro, la permanenza dei lavoratori nella professione e l'evoluzione dei costi nel settore delle cure infermieristiche;
- b. un'analisi sistematica della necessità di disciplinamenti per le condizioni di lavoro nel settore delle cure infermieristiche;
- c. la valutazione delle esperienze acquisite in Svizzera e all'estero in materia di disciplinamento delle condizioni di lavoro nel settore delle cure infermieristiche.

² A tal fine, l'UFSP può basarsi sui rapporti delle commissioni di cui all'articolo 24 capoverso 2.

³ Il Dipartimento federale dell'interno riferisce al Consiglio federale sui risultati della valutazione e formula proposte sul seguito da darvi.

Sezione 7: Disposizione penale

Art. 26

¹ Chiunque, nella sua veste di datore di lavoro, viola intenzionalmente le prescrizioni in materia di durata del lavoro e del riposo (art. 5–14), è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

² È applicabile l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974¹⁵ sul diritto penale amministrativo.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 27 Modifica di un altro atto normativo

La LL¹⁶ è modificata come segue:

¹⁵ RS 313.0

¹⁶ RS 822.11

Art. 9 cpv. 1 lett. a

¹ La durata massima della settimana lavorativa è di:

- a) 45 ore per i lavoratori delle aziende industriali, i lavoratori occupati nel settore delle cure infermieristiche secondo la legge federale del ...¹⁷ sulle condizioni di lavoro nel settore delle cure infermieristiche nonché il personale d'ufficio, gli impiegati tecnici e altri, compreso il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto;

Art. 28 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹⁷ RU ...